

TRIBUNALE DI BARI - IV SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DESIGNATO

dr. Anna de Simone

Visto il ricorso ex art. 702 c.p.c. proposto in data 8.5.'011 da XXX nei confronti di Banca XXX s.p.a.;

disposta la comparizione delle parti e letti gli atti;

rilevato che la presente controversia appare suscettibile di essere definita allo stato degli atti, con conseguente ammissibilità del rito di cui agli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

ritenuto che agli atti non v'è prova dell'avvenuta conclusione per iscritto del contratto quadro di intermediazione finanziaria, sì come previsto dal disposto di cui agli artt. 23 TUF e 30 Reg. Consob, atteso che il documento contrattuale risulta validamente sottoscritto soltanto dal sig. XXX e non anche da un rappresentante della Banca XXX, risultando, peraltro, pacifico e incontestato : A) che il modulo (di cui al doc. 3 della produzione della resistente e di cui al doc. 2 della produzione del ricorrente) di "contratto disciplinante i servizi di deposito strumenti finanziari... esecuzione di ordini per conto del cliente, ricezione e trasmissione ordini e consulenza" fu ricevuto fuori dai locali della Banca e da un dipendente della stessa (XXX) non iscritto presso l'apposito albo dei promotori finanziari (cfr. pag. 7 comparsa di costituzione e risposta); B) che il soggetto che ha ricevuto la proposta sarebbe responsabile di una Filiale di Banca in XXX pacificamente inesistente al tempo della sottoscrizione del modulo (cfr. pag. 6 ult. parte della comparsa di costituzione);

ritenuto che, se è vero che, per costante orientamento giurisprudenziale, la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, e pertanto perfeziona sul piano sostanziale e probatorio il contratto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (tra le altre, Cass. 12 giugno 2006, n. 13548), e quindi se è vero che "produzione in giudizio" equivale a "sottoscrizione", ciò vuol dire che il contratto si intende sottoscritto all'epoca della produzione, sicché è altrettanto vero che tale sottoscrizione è avvenuta, per un verso, inutiliter, essendo già intervenuta revoca del consenso da parte del proponente (infatti la domanda di nullità del contratto quadro, quale proposta dal ricorrente, equivale a "revoca del consenso" : cfr. Cass. n. 1414/99) e, per altro verso, tardivamente, in quanto successiva ai contratti di investimento, che sarebbero stati conclusi, quindi, senza una previa stipulazione di accordo scritto, in violazione del disposto di cui agli artt. 23 TUF e 30 Reg. Consob, di cui s'è detto, con conseguente nullità dell'operazione di investimento addebitata in data 9.9.'08, oggetto di causa (relativa al titolo derivato emesso da Lehman Brothers per €. 100.000,00);

ritenuto che, in ragione della dichiarata nullità, a tanto consegue la condanna della Banca resistente alla restituzione, in favore dell'attore, delle somme investite (previa detrazione degli importi eventualmente

percepiti in costanza di rapporto dagli attori, cc.dd. cedole); su tali somme decorreranno gli interessi legali, dalla data della domanda al soddisfo;

ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo (in assenza di nota specifica), seguono il principio della soccombenza;

PTM

Visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c., accoglie la domanda e per l'effetto :

- 1) dichiara la nullità del “contratto disciplinante i servizi di deposito strumenti finanziari.... esecuzione di ordini per conto del cliente, ricezione e trasmissione ordini e consulenza” (di cui al doc. 3 della produzione della resistente e di cui al doc. 2 della produzione del ricorrente) e la conseguente nullità dell'operazione di vendita dei bond Lehman Brothers avente codice Common 655072 Lehman Br Float 09 (isin XS 0193035358) per €. 100.000,00;
- 2) condanna Banca XXX s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione, in favore di XXX XXX, dell'importo addebitato in relazione all'operazione sub. 1), pari a €. 100.000,00 (detratte le cedole eventualmente percepite dal XXX), oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- 3) condanna Banca XXX s.p.a., al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 2700,00 (di cui €. 1200,00 per diritti e €. 1500,00 per onorario), oltre accessori tutti di legge

Bari, 10.9.'011

IL GIUDICE

Dr. Anna de Simone